



Verband Schweizerischer Elektrokontrollen

Association Suisse pour le Contrôle des Installations Electriques

Associazione Svizzera per i Controlli di impianti Elettrici

Associazion Svizra per las Controllas d'installaziuns Electricas

VSEK

ASCE

Statuto



Indice	Pagina
I. Condizioni generali	4
Art. 1. Nome e forma giuridica.....	4
Art. 2. Formalità	4
Art. 3. Versione valida.....	4
Art. 4. Sede	4
Art. 5. Competenza territoriale	4
Art. 6. Scopo	4
II. Tipologie di soci	5
Art. 7. Tipologie di soci.....	5
Art. 7.1 Soci ordinari.....	5
Art. 7.2 Soci onorari	5
Art. 7.3 Altri tipi di soci.....	5
Art. 8. Accettazione	5
Art. 9. Quote sociali.....	6
Art. 10. Diritti e doveri dei soci.....	6
Art. 11. Estinzione dell'adesione	6
Art. 12. Esclusione di un socio	7
III. Organizzazione e nomine	7
Art. 13. Organi.....	7
Art. 14. Diritto di voto e di eleggibilità	7
Art. 15. Nomina del Comitato centrale.....	8
Art. 16. Mandato e durata del mandato del Comitato centrale.....	8
Art. 17. Nomina degli uffici di revisione.....	8
Art. 18. Mandato dell'ufficio di revisione	8
IV. Compiti e modalità di lavoro degli organi	9
Art. 19. Assemblea dei delegati.....	9
Art. 20. Sezioni.....	9
Art. 21. Scadenze	10
Art. 22. Richieste.....	10
Art. 23. Capacità di deliberare e delibera	10
Art. 24. Verbale	10
Art. 25. Assemblea straordinaria dei delegati	10
Art. 26. Comitato centrale.....	10
Art. 27. Compiti dei membri del Comitato	12
Art. 28. Ufficio di revisione.....	13
Art. 29. Commissioni e gruppi di lavoro	13
V. Finanze	14
Art. 30. Esercizio e anno contabile; rendiconto annuale	14
Art. 31. Retribuzioni.....	14
Art. 32. Esenzione dal pagamento delle quote	14
Art. 33. Entrate.....	14
Art. 34. Uscite	14
Art. 35. Patrimonio dell'associazione.....	14
Art. 36. Responsabilità	14
VI. Disposizioni finali	15
Art. 37. Modifiche dello statuto	15
Art. 38. Scioglimento dell'associazione e impiego del patrimonio	15



Art. 39. Adesioni dell'associazione	15
Art. 40. Entrata in vigore	15

I. Condizioni generali

Art. 1. Nome e forma giuridica

Sotto il nome «Associazione Svizzera per i Controlli di impianti Elettrici» ASCE (di seguito associazione) è costituita un'associazione ai sensi dell'art. 60 segg. del Codice civile svizzero (CC) che opera sulla base del presente statuto. L'associazione è apolitica e aconfessionale.

Art. 2. Formalità

Per questioni di leggibilità nel testo si utilizza la forma maschile. I dati riportati si riferiscono tuttavia a entrambi i generi.

Art. 3. Versione valida

La versione tedesca del presente statuto è da considerarsi come la versione originale. In caso di dubbio fare sempre riferimento alla versione tedesca. Le versioni in lingua francese e italiana sono traduzioni.

Art. 4. Sede

La sede dell'associazione è Berna.

Art. 5. Competenza territoriale

La competenza territoriale include la Svizzera e il Principato del Lichtenstein.

Art. 6. Scopo

L'Associazione difende gli interessi dei propri soci sul piano nazionale e internazionale, in tutte le lingue ufficiali.

In particolare con il suo operato si prefigge i seguenti punti:

- promuovere un'attività di controllo libera e indipendente ai sensi dell'Ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT; RS 734.27);
- promuovere gli interessi dei soci, in particolare dal punto di vista tecnico, giuridico e sociale;
- promuovere la collaborazione con tutte le autorità, organizzazioni, istituti di formazione e associazioni partner;
- sostenere i soci nell'ambito di questioni concernenti la partecipazione secondo la Legge sulla partecipazione del 17 dicembre 1993 (RS 822.14) e altri ordinamenti;.
- rappresentare e tutelare, quale associazione mantello, gli interessi delle sue sezioni e dei rispettivi soci nell'ambito di procedure di consultazione pubbliche, di procedimenti giudiziari e di interventi societari sul piano nazionale e internazionale;
- coordinare e promuovere la formazione e il perfezionamento dei soci;
- organizzare seminari nazionali per discutere le problematiche relative all'interpretazione e applicazione di regolamenti tecnici e altre ordinanze, ordinamenti o istruzioni e loro applicazione;
- favorire lo scambio di esperienze e la collegialità tra i soci;
- informare regolarmente i soci sulle novità tecniche in materia di economia elettrica, elettrotecnica e standard di qualità, con particolare riferimento agli impianti elettrici e alla loro sicurezza;
- pubblicazione periodica di relazioni per tutti i soci;

- definizione di standard di qualità per il controllo pratico e predisposizione di documenti di calcolo e di economia aziendale per i suoi soci;
- al fine di conseguire i propri obiettivi l'associazione può stipulare accordi, aderire ad altre organizzazioni, gestire un'agenzia, costituire succursali e affiliate, partecipare ad altre persone giuridiche e acquistare, gestire o vendere immobili.

II. Tipologie di soci

Art. 7. Tipologie di soci

Art. 7.1 Soci ordinari

Possono diventare soci dell'associazione:

- in qualità di soci singoli: persone che grazie alla loro formazione soddisfano il requisito per l'ottenimento di un'autorizzazione di controllo ai sensi della OIBT;
- in qualità di soci singoli in formazione: persone, che non dispongono ancora di un'autorizzazione di controllo (prima del superamento dell'esame professionale) possono essere accettate come studenti o soci candidati. Sono considerate come soci provvisori e non hanno diritto di voto né di eleggibilità;
- persone giuridiche ai sensi del Codice delle obbligazioni, iscritte nel registro di commercio: se occupano persone autorizzate al controllo ai sensi della OIBT e hanno un interesse a persone autorizzate al controllo formate e aggiornate. Le persone giuridiche mettono a disposizione dell'associazione i dati della loro azienda in merito alla Statistica dei guasti;
- le associazioni partner e gli istituti di formazione possono accedere all'associazione come soci istituzionali. Non hanno alcun diritto di voto / di eleggibilità.

Art. 7.2 Soci onorari

Possono essere designati soci onorari: i membri che si sono distinti per il loro particolare impegno a favore dell'associazione. La nomina di tali soci incombe al Comitato centrale allargato.

Art. 7.3 Altri tipi di soci

Tutti i collaboratori autorizzati al controllo che figurano nell'autorizzazione di controllo delle persone giuridiche devono essere iscritti presso le rispettive sezioni quali soci singoli con gli stessi diritti e doveri ai sensi dell'art. 7.1.

Le sezioni possono prevedere altre tipologie di soci. I soci devono essere iscritti a una sezione.

Art. 8. Accettazione

Le persone che intendono aderire all'associazione devono registrarsi per iscritto e riconoscere esplicitamente lo statuto.

In merito all'accettazione decide il comitato sezionale competente del domicilio o della sede del nuovo socio. Le decisioni negative del comitato sezionale possono essere impugnate davanti al Comitato centrale entro 30 giorni dalla notifica scritta della sentenza. Il Comitato centrale e i presidenti sezionali decidono in via definitiva. Non vige un diritto all'accettazione.

L'accettazione delle persone giuridiche presuppone che i loro statuti siano conformi a quello dell'ASCE. Alla domanda di adesione vanno allegati lo statuto, l'estratto del registro di

commercio e i nominativi dei collaboratori autorizzati al controllo riportati nell'autorizzazione di controllo.

Art. 9. Quote sociali

La quota sociale ASCE è fissata in base ai principi seguenti:

- la quota sociale per tutte le tipologie di soci viene fissata annualmente;
- l'assemblea dei delegati decide a maggioranza semplice sull'ammontare della quota da versare alla cassa centrale.

Le sezioni fissano la quota sociale per i loro soci e accreditano alla cassa centrale la quota decisa dall'assemblea dei delegati.

Per aderire all'associazione le persone giuridiche versano una quota alla cassa centrale e un'ulteriore quota per la sezione. L'ammontare della quota per la sezione si determina, ai sensi dell'art. 7 dello statuto, in base al numero delle persone autorizzate al controllo e occupate presso la persona giuridica.

Per i soci singoli l'ammontare della prima quota annuale varia a seconda del momento di adesione. Per le persone giuridiche la quota sociale annua è sempre dovuta, indipendentemente dal momento di adesione di un socio. In base ai membri effettivi al 1° gennaio dell'anno in corso (valore che risulta determinante anche per il numero di voti in occasione dell'assemblea dei delegati), la quota sociale va versata puntualmente entro il termine del 31 luglio dell'anno in corso.

La quota sociale serve a coprire spese amministrative generali, prestazioni di servizio e prestazioni di terzi.

Art. 10. Diritti e doveri dei soci

In linea di principio in base allo statuto, tutti i soci hanno gli stessi diritti. Il Comitato è tenuto a sostenere i soci conformemente allo statuto.

I soci si impegnano a tutelare gli interessi dell'associazione, a versare nei termini previsti la quota sociale, a presenziare per quanto possibile alle manifestazioni organizzate dall'associazione e, dato il caso, a mettersi a disposizione per una carica in seno al Comitato, alle commissioni o ai gruppi di lavoro.

I soci onorari possono partecipare all'assemblea dei delegati ma non vantano alcun diritto di voto, di eleggibilità e di proposta.

Le modifiche per i collaboratori autorizzati al controllo delle persone giuridiche vanno segnalate entro 30 giorni alla Segreteria centrale mediante una lista nomi corretta.

Art. 11. Estinzione dell'adesione

L'adesione si estingue con

- lo scioglimento dell'associazione
- lo scioglimento dell'organizzazione affiliata
- la morte, il fallimento o la cessazione dell'attività
- le dimissioni scritte del socio
- le dimissioni devono essere inoltrate per iscritto al Comitato sezionale per la fine dell'anno civile con un preavviso di 30 giorni
- esclusione di un socio

Il socio uscente non vanta alcun diritto sul patrimonio sociale.

Art. 12. Esclusione di un socio

In virtù dell'art. 72 cpv. 1 e 2 del Codice civile il Comitato può escludere dall'associazione i soci

- che ledono gli interessi dell'associazione,
- che violano lo statuto o le rispettive disposizioni esecutive o il loro senso e spirito,
- che compromettono il buon nome dell'associazione,
- che non adempiono i loro obblighi finanziari
- o per altri importanti motivi.

L'esclusione ha effetto immediato sia per l'associazione centrale sia per le sezioni.

Il socio escluso è assoggettato all'obbligo di pagare le quote sociali per l'anno civile corrente. Non vige alcun diritto al patrimonio sociale. I crediti dell'associazione non si estinguono per effetto delle dimissioni o dell'esclusione.

III. Organizzazione e nomine

Art. 13. Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea dei delegati
- il Comitato centrale
- le sezioni
- gli uffici di revisione

Art. 14. Diritto di voto e di eleggibilità

I soci singoli esercitano il loro diritto di voto e di eleggibilità mediante i delegati della loro sezione. Le persone giuridiche esercitano il loro diritto di voto e di eleggibilità mediante i propri delegati. All'assemblea dei delegati hanno diritto di voto e di eleggibilità i delegati delle sezioni e delle persone giuridiche in virtù delle disposizioni seguenti.

Indipendentemente dalle sue dimensioni, ogni sezione ha almeno cinque voti (quota base). Inoltre ogni sezione, oltre alla quota base, dispone un voto supplementare per ogni cinque soci ordinari. Le sezioni designano i loro delegati. Ogni delegato presente delle sezioni rappresenta almeno cinque voti all'assemblea dei delegati.

Le persone giuridiche hanno un voto come quota base fino a cinque persone autorizzate al controllo, che impiegano come dipendente. Per ogni ulteriore persona autorizzata al controllo, la persona giuridica ha diritto a un voto in più, a condizione che le persone autorizzate al controllo siano a loro volta soci ordinari dell'ASCE. Una persona giuridica può avere al massimo 25 voti ed essere rappresentata al massimo da due delegati.

La votazione si svolge per sezione e persona giuridica in funzione del corrispondente potere di voto.

Si decide a maggioranza semplice. Il diritto di voto non è trasferibile.

I membri del Comitato centrale e i soci onorari non hanno diritto di voto né di eleggibilità a meno che non siano parimenti delegati di una sezione o di una persona giuridica all'assemblea dei delegati. A parità di voti all'assemblea dei delegati decide il voto del presidente dell'associazione.

Art. 15. Nomina del Comitato centrale

I delegati scelgono tra le loro fila il presidente e gli altri membri del Comitato centrale. È previsto un diritto di rieleggibilità. Nel primo scrutinio si decide a maggioranza assoluta, nei seguenti a maggioranza relativa.

Su richiesta all'assemblea dei delegati, può essere eletta nel Comitato centrale anche una persona che non partecipa all'assemblea dei delegati.

Se un membro del Comitato presenta le sue dimissioni prima della conclusione naturale del suo mandato, i restanti membri del Comitato nominano un membro sostitutivo. Il Comitato centrale allargato conferma la nomina. Le elezioni per la sostituzione del membro dimissionario si tengono in occasione della successiva Assemblea dei delegati.

Le dimissioni dal Comitato vanno comunicate entro il 31 dicembre al presidente o al vicepresidente.

Art. 16. Mandato e durata del mandato del Comitato centrale

Il Comitato centrale rimane in carica tre anni. Il mandato inizia e si conclude con l'assemblea dei delegati. I membri del Comitato restano in carica fino alla nomina dei successori.

Nel caso di una nomina sostitutiva, il mandato del subentrante scade contemporaneamente a quello degli altri membri del Comitato.

Art. 17. Nomina degli uffici di revisione

L'assemblea dei delegati nomina due revisori (primo revisore; secondo revisore) e un revisore supplente, che non devono appartenere al Comitato. Essi devono disporre delle necessarie conoscenze tecniche per controllare la contabilità e presentano rapporto scritto all'assemblea dei delegati.

Il revisore supplente presenta la rispettiva sezione ospite all'assemblea dei delegati.

Art. 18. Mandato dell'ufficio di revisione

Il mandato dell'ufficio di revisione dura tre anni. Comincia e si conclude con l'assemblea dei delegati. Dopo un anno il primo revisore lascia la sua carica. Gli subentra il secondo revisore. Il revisore supplente diventa secondo revisore e viene nominato un nuovo revisore supplente. Un membro ordinario dell'ufficio di revisione deve lasciare la carica al più tardi alla scadenza del mandato.

IV. Compiti e modalità di lavoro degli organi

Art. 19. Assemblea dei delegati

L'assemblea dei delegati è l'organo supremo dell'associazione. Esegue tutte le operazioni che le sono assegnate per legge e per statuto. L'assemblea dei delegati svizzeri si tiene in genere nel primo semestre dell'anno.

Possono accedervi tutti i membri. Hanno tuttavia diritto di voto solo i delegati delle sezioni e delle persone giuridiche. I delegati vengono nominati dalle rispettive sezioni e dalle persone giuridiche.

L'assemblea dei delegati viene convocata dal Comitato centrale che designa la sezione competente per lo svolgimento. Il luogo di svolgimento viene deciso dalla sezione.

Rientrano nelle competenze dell'assemblea dei delegati:

- la scelta degli scrutatori
- l'approvazione del regolamento per l'esecuzione dell'assemblea dei delegati
- l'approvazione del verbale dell'ultima assemblea a dei delegati
- l'approvazione dei rapporti dei presidenti centrali, delle commissioni e dei gruppi di lavoro
- l'approvazione del rendiconto annuale dell'associazione
- l'approvazione del resoconto dell'ufficio di revisione
- lo sgravio del Comitato centrale
- le nomine come da statuto
 - la nomina dei membri del Comitato centrale
 - la nomina dei presidenti centrali
 - la nomina dell'ufficio di revisione
- la definizione delle quote sociali
- la definizione di un'indennità per il Comitato centrale
- l'approvazione del budget per il prossimo esercizio e anno contabile
- l'elaborazione di richieste e domande dei membri, del Comitato centrale, dell'ufficio di revisione e delle sezioni
- il controllo dell'attività del Comitato
- il trasferimento di incarichi al Comitato
- la ratifica di contratti e accordi
- le delibere su tutte le altre operazioni riportate nell'Ordine del giorno, che per statuto rientrano nella competenza dell'assemblea dei delegati
- nomine e onorificenze
- la modifica dello statuto
- lo scioglimento dell'associazione
- l'approvazione di progetti, se non corrispondono alla competenza finanziaria del Comitato
- la conferma dei membri della commissione e dei gruppi di lavoro secondo l'art. 29.

Art. 20. Sezioni

Le sezioni si organizzano in modo analogo a quello del Comitato centrale e in base alle loro attività devono tenere un'assemblea generale, che deve svolgersi prima dell'assemblea dei delegati.

Le sezioni devono compilare i loro statuti in conformità con lo statuto del Comitato centrale dell'ASCE.

Art. 21. Scadenze

Il Comitato centrale deve inviare l'invito e l'ordine del giorno per l'assemblea dei delegati a tutti i membri autorizzati a partecipare nonché al Comitato centrale almeno 20 giorni prima dell'assemblea dei delegati.

Art. 22. Richieste

Al più tardi 50 giorni prima dell'assemblea generale si deve eseguire una riunione del Comitato centrale allargato.

Le richieste all'assemblea ordinaria dei delegati vanno presentate al massimo entro 40 giorni prima dell'assemblea (per posta, fax, e-mail) al presidente centrale.

Le richieste presentate correttamente vengono messe a conoscenza dei delegati insieme all'invito e all'ordine del giorno attraverso i presidenti delle sezioni.

Art. 23. Capacità di deliberare e delibera

Ogni assemblea dei delegati correttamente convocata ha capacità di nomina e di delibera se è presente almeno la metà dei diritti di voto.

Tutte le elezioni e votazioni vengono eseguite apertamente, a meno che il Comitato o almeno un terzo dei presenti non richieda la procedura segreta.

L'assemblea dei delegati delibera con una maggioranza semplice dei voti espressi in merito a tutte le attività, a meno che lo statuto o la legge non prevedano un quorum superiore.

Art. 24. Verbale

Le attività dell'assemblea dei delegati vengono verbalizzate. Il segretario verbalizzante firma il verbale previa approvazione da parte del Comitato centrale allargato.

Successivamente il verbale dell'assemblea dei delegati viene messo a disposizione di tutti i membri sulla homepage.

Art. 25. Assemblea straordinaria dei delegati

Un'assemblea straordinaria dei delegati può essere convocata dal Comitato centrale oppure da almeno un quinto dei soci ordinari mediante richiesta scritta al Comitato centrale nel rispetto di un termine di 30 giorni. Un'assemblea straordinaria dei delegati richiesta dai soci deve svolgersi entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.

Le richieste per l'assemblea straordinaria dei delegati devono essere inviate per iscritto al presidente centrale con 20 giorni di anticipo rispetto all'assemblea.

L'Art. 23 e l'Art. 24 valgono analogamente anche per l'assemblea straordinaria dei delegati.

Art. 26. Comitato centrale

Il Comitato centrale è l'organo esecutivo dell'associazione. Il Comitato centrale dirige le attività dell'associazione e la rappresenta verso l'esterno. Il Comitato è composto da un presidente, un vicepresidente, un cassiere, un attuario e almeno tre ulteriori membri del Comitato. Ogni regione linguistica è rappresentata nel Comitato centrale (**D, F, I**).

Il Comitato si autocostruisce, con eccezione del presidente.



Il Comitato viene convocato in caso di necessità o di richiesta di almeno tre membri del Comitato centrale stesso.

In caso di assenza della maggioranza dei propri membri, il Comitato ha capacità di delibera. Si decide a maggioranza semplice. A parità di voti, decide il presidente pronunciando il voto decisivo. Le decisioni possono essere prese anche per mezzo di circolari.

In particolare i compiti del Comitato sono:

- espletamento delle attività dell'associazione e organizzazione delle riunioni del Comitato centrale, necessarie a tale scopo
- coordinamento delle attività in corso e, a seconda delle esigenze, conduzione di riunioni con rappresentanti dei gruppi di lavoro
- rappresentanza unica dei soci verso l'esterno nell'ambito dello statuto in vigore, in particolare per la realizzazione degli scopi citati all'art. 6
- esecuzione degli incarichi affidatigli dall'assemblea dei delegati
- informazione dei soci
- convocazione (almeno cinque volte all'anno) di una riunione del Comitato centrale con la partecipazione di tutti i presidenti delle sezioni (cosiddetto Comitato centrale allargato).
- la scelta della sezione, che sarà competente per l'esecuzione della successiva assemblea dei delegati, viene deliberata dal Comitato centrale allargato
- la scelta dei rappresentanti dell'associazione in commissioni esterne e gruppi di lavoro del Comitato centrale allargato
- l'incasso dei contributi delle sezioni e l'amministrazione del patrimonio sociale nell'ambito del budget previsto dall'assemblea dei delegati. Il Comitato centrale allargato deve decidere su qualsiasi superamento del budget
- preparazione delle attività e creazione di un regolamento per l'esecuzione dell'assemblea dei delegati e presentazione di richieste all'assemblea dei delegati
- verbalizzazione di tutte le trattative e delibere dell'assemblea dei delegati e del Comitato centrale.
- gestione del gruppo di lavoro «Comunità di interessi aziende di controllo (CIAC)»
- regolamentazione di tutte le questioni che non sono riservate espressamente ed esclusivamente all'assemblea dei delegati.



Art. 27. Compiti dei membri del Comitato

a. Presidente

Il presidente, o qualora questi sia impossibilitato, il vicepresidente, guida le assemblee dei delegati o le riunioni del Comitato, in caso di parità di voti esprime il voto decisivo e insieme con il vicepresidente o con l'attuario ha una firma giuridicamente valida.

In caso di assenza o coinvolgimento diretto il presidente viene rappresentato dal vicepresidente.

Il presidente è responsabile dell'esecuzione dei compiti del Comitato indicati nell'art. 26.

b. Vicepresidente

- Rappresentanza del presidente
- Gestione dei rapporti con gli sponsor
- Public Relations, in particolare reclutamento di nuovi membri

c. Cassiere

- Gestione della contabilità
- Amministrazione del traffico dei pagamenti, con firma congiunta con il presidente, il vicepresidente o l'attuario
- Incasso delle quote delle sezioni e delle quote delle persone giuridiche
- Informazione sullo stato delle finanze in occasione delle riunioni del Comitato centrale
- Responsabilità per la collaborazione dell'ufficio di revisione
- Responsabilità per la dichiarazione fiscale
- Responsabilità per il dipartimento Finanze

d. Attuario

- Gestione del verbale di tutte le riunioni dell'assemblea dei delegati e del Comitato centrale
- Gestione della corrispondenza
- Gestione di una lista completa dei membri con tutti i dati necessari per il Comitato centrale
- Amministrazione dell'archivio del Comitato centrale

e. Altri membri del Comitato

1) Responsabile per la formazione e il perfezionamento

- Organizzazione di almeno un Convegno specialistico svizzero
- Preparazione della documentazione per la formazione e il perfezionamento su richiesta delle sezioni
- Compilazione di una lista di nominativi e gestione dei contatti con persone disponibili

2) Redattore

- Responsabilità per tutti gli strumenti che servono all'informazione dei membri, come p.es. newsletter, sito web, Quaderno informativo, ecc.
- Elaborazione e presentazione di nuovi concetti riguardanti gli strumenti di informazioni all'attenzione del Comitato
- Responsabilità per la vendita delle superfici pubblicitarie negli strumenti di informazione

3) Responsabile per progetti speciali

- Acquisizione di compiti in conformità con la delibera del Comitato

L'assegnazione dei compiti può essere spostata all'interno del Comitato.

Art. 28. Ufficio di revisione

L'ufficio di revisione ha il compito di verificare annualmente il conto annuale dell'associazione, di rapportare per iscritto all'assemblea dei delegati e di presentare richieste.

Art. 29. Commissioni e gruppi di lavoro

Il Comitato centrale può costituire commissioni e gruppi di lavoro su diversi temi. Il Comitato centrale nomina i rispettivi presidenti. Il presidente della commissione o del gruppo di lavoro nomina i membri proposti dai presidenti delle sezioni. La sfera di competenza di ogni commissione o gruppo di lavoro deve essere definita prima dell'inizio e fissata per iscritto.

Ogni commissione o gruppo di lavoro deve garantire la comunicazione tramite un membro del Comitato centrale e riferire al Comitato centrale entro 20 giorni dalla riunione.

Per la partecipazione a commissioni o gruppi di lavoro esterni, il Comitato convoca un candidato adatto a rappresentare l'associazione. Il Comitato centrale allargato e l'assemblea dei delegati confermano la decisione.

V. Finanze

Art. 30. Esercizio e anno contabile; rendiconto annuale

L'esercizio e l'anno contabile coincide con l'anno civile. Il Comitato centrale affida l'elaborazione del rendiconto annuale a una società di contabilità / ufficio fiduciario professionale adeguato (ente specialistico esterno).

Art. 31. Retribuzioni

Nell'ambito della sua competenza finanziaria, il Comitato centrale può stabilire retribuzioni per commissioni, gruppi specialistici, membri del Comitato e spese di viaggio e vitto.

Art. 32. Esenzione dal pagamento delle quote

Su richiesta di singoli membri l'assemblea dei delegati può deliberare una riduzione o un'esenzione dalle quote.

Art. 33. Entrate

Le quote dell'ASCE sono costituite da:

- quote delle sezioni e delle persone giuridiche
- offerte
- eventuali donazioni e altri sussidi

Art. 34. Uscite

La competenza del Comitato centrale per le uscite viene definita in base al presente statuto.

Non sono previsti supporti finanziari di singoli soci.

L'ampliamento della competenza sulle spese per il Comitato centrale viene definito dall'assemblea dei delegati. Su richiesta del Comitato centrale, la successiva assemblea dei delegati può definire una nuova competenza per le uscite.

Art. 35. Patrimonio dell'associazione

Il patrimonio dell'associazione viene gestito dal Comitato centrale, e precisamente dal cassiere. Il cassiere deve riferire annualmente all'assemblea dei delegati e presentare un budget per l'anno contabile successivo. Il rendiconto annuale dell'associazione e il rapporto del cassiere vengono verificati annualmente dall'ufficio di revisione.

I membri usciti ed esclusi non hanno alcun diritto al patrimonio dell'associazione.

Art. 36. Responsabilità

L'associazione adempie a tutti i suoi impegni esclusivamente mediante il proprio patrimonio. I soci rispondono solo nell'ambito delle quote di associazione in sospeso. Una responsabilità personale dei soci è esclusa.

VI. Disposizioni finali

Art. 37. Modifiche dello statuto

Le modifiche dello statuto possono essere deliberate dall'assemblea dei delegati, a condizione che siano state puntualmente richieste e inserite all'ordine del giorno. Per la loro accettazione è necessaria una maggioranza dei due terzi dei voti espressi all'assemblea dei delegati.

Art. 38. Scioglimento dell'associazione e impiego del patrimonio

Lo scioglimento dell'ASCE può essere deliberato esclusivamente dall'assemblea dei delegati con una maggioranza dei due terzi dei voti espressi. Nel contempo l'assemblea dei delegati deve deliberare sull'utilizzo di un eventuale patrimonio esistente.

Art. 39. Adesioni dell'associazione

Per l'adempimento dei propri compiti l'associazione può aderire a enti neutrali a livello politico e confessionale che perseguono obiettivi simili sulla base della deliberazione dell'assemblea dei delegati, nella misura in cui questo non compromette la sua personalità giuridica. Per l'approvazione di una tale delibera è necessaria una maggioranza di due terzi dei voti espressi in occasione dell'assemblea dei delegati.

Art. 40. Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore dopo l'approvazione da parte dell'assemblea dei delegati e sostituisce qualsiasi statuto precedente.

Approvato dall'assemblea dei delegati:

Data: 26 maggio 2018

Luogo: Locarno

Il presidente centrale

L'attuario



Markus Wey



Christian Scherer